



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1553**

Prot. n. 215/13cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modificazioni alle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di premi volumetrici, di procedure per il rilascio della concessione edilizia, di definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni e di standard di parcheggio, di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, n. 2019 e 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni. Prot. n. 215/13cdz

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1637 DI DATA 2 AGOSTO 2013

Il giorno **26 Luglio 2013** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 sono stati determinati gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 sono stati approvati i modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori e la certificazione di agibilità e sono state fornite precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul certificato di agibilità.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 è stata data attuazione alla nuova legge urbanistica e al nuovo PUP relativamente alle seguenti materie:

- a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
- b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- c) spazi di parcheggio, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- d) fasce di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008;
- f) criteri generali per la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale nonché indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale;
- g) attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo ordinamento urbanistico, in questi ultimi anni la Provincia ha perseguito in modo sistematico la semplificazione delle procedure edilizie principalmente con le seguenti disposizioni di legge:

- legge provinciale n. 4 del 2010 con la quale è stato introdotto il silenzio assenso per il rilascio della concessione edilizia, la concessione edilizia asseverata, l'estensione degli interventi liberi, i bonus volumetrici per la riqualificazione energetica ed architettonica degli edifici;
- legge provinciale n. 10 del 2012 che ha introdotto il silenzio assenso per l'autorizzazione paesaggistica, per i pareri obbligatori delle CPC e sui visti di corrispondenza degli alberghi e campeggi;
- legge provinciale n. 25 del 2012, che ha introdotto una disciplina semplificata per la ristrutturazione edilizia, consentendo anche la demolizione e ricostruzione per questioni statiche, antisismiche, energetiche ed architettoniche e che ha sostituito la DIA con la SCIA consentendo l'inizio

dei lavori il giorno stesso della sua presentazione per gran parte delle opere concernenti edifici esistenti.

Facendo seguito al confronto effettuato con gli ordini professionali e le categorie economiche negli ultimi mesi, con il presente provvedimento si intende provvedere all'adeguamento delle disposizioni recate dai provvedimenti di attuazione del nuovo ordinamento urbanistico in modo tale da proseguire nel solco della semplificazione delle procedure intrapreso dalle leggi citate in precedenza.

In particolare si propongono le seguenti modificazioni:

1. deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010

All'Allegato 2 (prima parte) (Incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, per gli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria) della deliberazione n. 1531 del 2010 il sesto periodo è sostituito dal seguente:

“Gli incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli. Nel caso di edifici esistenti la percentuale di incremento volumetrico è calcolata facendo riferimento alla seguente tabella di sintesi:

Calcolo bonus volumetrici per edifici esistenti

Interventi ammessi da PRG	Edificio con volume inferiore ad indici vigenti	Edificio con volume superiore ad indici vigenti
Assenza indici o percentuali aumento volume esistente	Volume esistente	Volume esistente
Incremento percentuale volume esistente	Volume esistente più incremento ammesso	Volume esistente più incremento ammesso
Indice specifico	Indice massimo	Volume esistente
Indice specifico + percentuale volume esistente	Indice massimo	Volume esistente più incremento ammesso.

2. deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010:

L'Allegato 1 alla predetta deliberazione è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO 1

Precisazioni in materia di procedimento di rilascio della concessione edilizia, sulla sua sospensione nonché in materia di pubblicità della concessione edilizia

(articolo 102, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rilascio della concessione il comune accerta la presenza della documentazione essenziale sulla base dei modelli di documentazione costituenti l'Allegato 2 di questo provvedimento e chiede il parere della commissione edilizia o della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, in quanto richiesti. Nel termine dei successivi sessanta giorni, elevabile motivatamente e previa comunicazione agli interessati a novanta giorni in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il comune provvede:

- a) all'esame degli elaborati di progetto di cui alla documentazione essenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2, chiedendone eventuale integrazione nei termini della comunicazione di cui alla successiva lettera e);
- b) all'accertamento della presenza della conformità urbanistica del progetto alle previsioni vigenti ed adottate degli strumenti di pianificazione territoriale;
- c) alla verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge urbanistica provinciale;
- d) alla acquisizione del parere della commissione edilizia ovvero della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, di seguito denominata CPC, se prescritti;
- e) all'individuazione della documentazione ulteriore da presentare, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2, tenuto conto dei pareri della commissione edilizia o della CPC, in quanto richiesti, determinando un termine congruo per la sua presentazione e comunque non inferiore a trenta giorni;
- f) alla determinazione del contributo di concessione, qualora la documentazione presentata contestualmente alla domanda sia sufficiente per il calcolo.

2. La documentazione ulteriore è depositata presso l'ufficio tecnico comunale che provvede unicamente a verificare se la stessa è completa rispetto a quanto previsto dall'Allegato 2, fatte salve le verifiche del comune sulla documentazione concernente il contributo di concessione. Resta ferma la responsabilità dei soggetti competenti al rilascio, redazione e sottoscrizione della predetta documentazione.

3. Esaurita la fase istruttoria, entro dieci giorni dal deposito della documentazione ulteriore e previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione, il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.

4. Con riguardo alla concessione edilizia asseverata di cui all'articolo 102, comma 3 bis, della legge urbanistica provinciale, considerato che l'interessato deve produrre unitamente alla domanda sia la documentazione essenziale che quella ulteriore, fermo restando il termine di 10 giorni per il controllo della documentazione, nei successivi 30 giorni, elevabili a 45 giorni nel caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il comune rilascia la concessione; se la concessione non è rilasciata entro i predetti termini la domanda si intende accolta.

5. Il termine per il rilascio dei pareri della commissione edilizia e della CPC è stabilito, rispettivamente, in quaranta giorni ed in sessanta giorni, decorrenti dalla richiesta del comune. I progetti che richiedono il parere della CPC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale, sono

considerati di particolare rilevanza ai fini dell'elevazione a novanta giorni del termine per la pronuncia del comune sulla domanda di concessione. Resta ferma la facoltà del comune di individuare motivatamente altri progetti di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale. Il mancato rispetto dei termini prescritti da parte della commissione edilizia o della CPC non sospende i termini di cui all'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale, anche ai fini della diffida di cui al comma 1 bis del medesimo articolo.

6. La richiesta da parte del comune dei pareri della commissione edilizia o della CPC, in quanto prescritti, è effettuata solo dopo il completamento della documentazione essenziale. Resta ferma l'applicazione del comma 4 dell'articolo 101 e del comma 4 bis dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale in materia di silenzio assenso in caso di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica direttamente da parte del richiedente.

7. Qualora non siano allegati alla domanda atti di assenso richiesti dalle norme vigenti di competenza comunale, il comune provvede ad acquisirne copia d'ufficio. Atti di assenso comunali non ancora rilasciati possono essere acquisiti d'ufficio anche mediante il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23. La richiesta degli atti di assenso di competenza comunale non sospende i termini previsti per il rilascio della concessione edilizia; resta invece ferma la sospensione dei termini in caso di atti di assenso di competenza comunale concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, della salute e della pubblica incolumità.

8. Il comune può disporre motivatamente la sospensione del termine del procedimento di rilascio della concessione edilizia nei seguenti casi:

- a) per il completamento della documentazione essenziale;
- b) se accerta che il progetto non è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale; in tal caso il comune fissa un nuovo termine, non inferiore a trenta giorni, entro i quali adeguare il progetto alle norme urbanistiche mediante integrazione o sostituzione degli elaborati;
- c) per l'acquisizione di atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale e per quelli di competenza comunale concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, della salute e della pubblica incolumità;
- d) se il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione, anche ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera d), della legge urbanistica provinciale, fino alla stipula della convenzione medesima;
- e) in seguito al deposito della documentazione ulteriore, per una sola volta ed esclusivamente per chiedere eventuali integrazioni sulla base di adeguata motivazione.

9. In tutti i casi in cui il comune dispone la sospensione del procedimento di rilascio della concessione edilizia provvede a darne comunicazione all'interessato ed al progettista.

10. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della documentazione richiesta e il pagamento del contributo di concessione il comune fissa un termine ulteriore, non superiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione comunale comunica al richiedente l'archiviazione della domanda.

11. Decorso il termine per il rilascio della concessione senza che il comune vi abbia provveduto, si applicano le disposizioni in materia di silenzio assenso di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale purché l'interessato abbia provveduto alla presentazione dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101 della legge urbanistica provinciale, in quanto necessari, nonché di tutta la documentazione essenziale ed ulteriore richiesta.

12. Il provvedimento di rilascio e quello di diniego della concessione edilizia indicano l'autorità giurisdizionale o amministrativa alla quale può essere presentato ricorso e i relativi termini.

13. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, come previsto dall'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

14. Dell'avvenuto rilascio della concessione è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo comunale e nel sito web del comune per almeno trenta giorni, specificando il titolare e località ove la costruzione sarà eseguita. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, presso gli uffici comunali, della concessione e della relativa documentazione tecnica. “

3. deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010:

All'Allegato 1 della deliberazione n. 2023 del 2010 (Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nella lettera a), le parole “oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie,” sono sostituite dalle seguenti: “oltre ai fabbricati o edifici di cui alle lettere c) e c bis),”;
 - 2) nella lettera b), dopo il primo periodo è introdotto il seguente “Rimane ferma la disciplina speciale dei cambi d'uso per la determinazione dello standard di parcheggio e per il calcolo del contributo di concessione.”;
 - 3) dopo la lettera c), è introdotta la seguente: “c bis) Fabbricato pertinenziale: è il manufatto accessorio al servizio durevole di un edificio principale, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque avente un volume non superiore al 20 per cento del predetto edificio.”;
 - 4) nella lettera d), la parola “Fronte” è sostituita dalla seguente: “Fronte o facciata”;
 - 5) nella lettera f), le parole “è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale” sono sostituite dalle seguenti: “è la superficie del terreno naturale”;
- b) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nella lettera a), le parole “è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l'estradosso dell'ultimo

- solaio” sono sostituite dalle seguenti: “è la distanza misurata fra il piano di spiccato e l’estradosso dell’ultimo solaio”;
- 2) nella lettera j), le parole “piani totalmente interrati” sono sostituite dalle seguenti: “piani interrati”;
- c) all’articolo 2, comma 2, lettera l) è aggiunto il seguente periodo: “non costituiscono volume le rientranze degli edifici nonché i balconi al piano terra con appoggi;”;
- d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Norme finali.
1. Le disposizioni di questo Allegato prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge urbanistica provinciale.
 2. Se gli strumenti di pianificazione comunale sono privi di previsioni specifiche concernenti le tipologie e dimensioni dei fabbricati pertinenziali, fino all’adozione della relativa disciplina, spetta alla commissione edilizia la valutazione in merito alla conformità degli interventi alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis) di questo Allegato.”.

Nell’Allegato 2 della deliberazione n. 2023 del 2010 ((Disposizioni provinciali in materia di distanze), all’articolo 2, comma 2, primo periodo, dopo le parole “i balconi” sono inserite le seguenti: “ivi compresi i balconi al piano terra con appoggi”.

All’Allegato 3 della deliberazione n. 2023 del 2010 (Spazi di parcheggio), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
- “2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi d’uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata. Le categorie di cui alla Tabella A corrispondono alle categorie individuate dall’articolo 49 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale ai fini della determinazione del contributo di concessione e ne costituiscono la specificazione anche per tali fini.
 3. In caso di incremento del numero delle unità immobiliari mediante suddivisione di unità abitative esistenti, senza aumento di superficie, qualora non sia soddisfatta la dotazione minima di parcheggio relativa all’intero edificio, deve essere garantito almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna delle nuove unità abitative, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dal successivo articolo 9.”;
- b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
- “Art. 2
Determinazione delle quantità minime
1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le quantità minime sono

stabilite dall'allegata Tabella A, con un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12,5, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli. Il numero di posti macchina derivante dall'applicazione dello standard è arrotondato per eccesso o per difetto all'unità superiore o inferiore più prossima.

2. La superficie degli edifici da considerare per la determinazione degli spazi di parcheggio (Sp) è la seguente:

a) per la residenza è la Superficie utile lorda (Sul), con esclusione della superficie lorda dei sottotetti non abitabili, dei garage, rimesse, tunnel, cantine, scantinati e spazi accessori e funzionali alla residenza, ivi inclusi gli spazi comuni ;

b) per le altre destinazioni, alla superficie della lettera a) è aggiunta la superficie lorda dei piani interrati con destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) medesima.”;

c) all'articolo 3, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per nuove costruzioni si intendono anche le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione e le demolizioni e ricostruzioni di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 99 della legge urbanistica provinciale; nel caso di ampliamento di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera solo l'aumento della superficie di cui all'articolo 2, comma 2;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio

1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all'interno che all'esterno dell'edificio cui sono destinati. Le aree destinate alla sosta devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in considerazione della dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa, previo parere favorevole della commissione edilizia, la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto di intervento, purché individuate nelle sue immediate vicinanze e urbanisticamente conformi. Ai fini della definizione di immediata vicinanza si assume una distanza non superiore a m 300 misurata in senso radiale e l'area deve essere raggiungibile mediante un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme.

2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcheggio dei mezzi. Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

3. Restano salve le disposizioni speciali per il calcolo dello standard di parcheggio delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17 – 69/Leg..

4. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Non si

considerano funzioni autonome quelle accessorie rispetto all'attività principale, quali le foresterie, la commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, gli uffici, ecc., con esclusione delle unità residenziali che sono considerate autonomamente.

5. La superficie per il calcolo dello standard di parcheggio dei piccoli uffici è assimilata alla residenza purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente.”;

- e) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole “diverso dalla proprietà” sono inserite le seguenti: “e comunque non inferiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile”;
- f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “**1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici e alle altre attività di concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell'allegata Tabella A e dei relativi ampliamenti deve essere accompagnato da uno specifico studio che dimostri una dotazione di spazi parcheggio sufficiente in rapporto ai flussi di utenza.** Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard qualora sia dimostrata l'esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all'opera purché siano soddisfatti gli standard minimi a livello comunale ai sensi dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.”;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “**2. Per la dotazione dei parcheggi relativi ad infrastrutture, strutture e opere pubbliche di rilievo provinciale si applica l'articolo 59, commi 1 bis e 1 ter, della legge urbanistica provinciale. Per i predetti fini, per infrastrutture, strutture e opere pubbliche di rilievo provinciale si intendono le opere di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del PUP nonché le altre opere di competenza della Provincia di cui all'articolo 114, comma 5, della legge urbanistica provinciale. La stipulazione della convenzione con il comune prevista dall'articolo 59, comma 1 bis, della legge urbanistica provinciale è richiesta solo nei casi in cui si intenda soddisfare lo standard di parcheggio anche mediante l'utilizzo di parcheggi pubblici. Resta ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 15, comma 3.**”
 - 3) al comma 3 le parole “(3c della Tabella A)” sono soppresse;
- g) l'articolo 8 il comma 2 è sostituito dal seguente: “**2. In caso di documentata impossibilità di reperire spazi di parcheggio adeguati, il cambio d'uso degli edifici esistenti è soggetto ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello della funzione precedente.**”;
- h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “**1. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, risanamento,**

ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione, anche con cambio d'uso e compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica:

- a) in caso di nuove costruzioni;
 - b) per i servizi pubblici e le altre attività di concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell'allegata Tabella A. Tuttavia, qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici e altre attività di concentrazione non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può autorizzare l'esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro monetizzazione.
- 2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: “. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli interventi di recupero di edifici esistenti ricadenti nelle seguenti ulteriori aree:”
- 3) il comma 3 è soppresso;
- 4) il comma 5 bis è sostituito dal seguente: “5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al comma 5, il comune può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
 - b) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 4.”;
- 5) al comma 6, dopo la lettera d) sono aggiunte la seguenti:
- e) negli insediamenti storici: gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività di servizio alla residenza **di cui alla lettera D2** dell'allegata Tabella A,
 - f) nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2: gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi”;
- i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
- “Art. 11
Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione e centro benessere.
1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante prevista dalla Tabella A è diminuita di 2 mq per ogni unità abitativa.
 2. Il comma 1 si applica anche alla superficie degli alberghi destinata a centro benessere aperto al pubblico. In caso di alberghi dotati sia

- di attività di ristorazione che di centro benessere aperti al pubblico, quanto previsto dal comma 1 si applica unicamente all'attività accessoria prevalente.”;
- j) all'articolo 12, comma 1, le parole “la superficie netta” sono sostituite dalle seguenti: “la superficie”;
 - k) l'articolo 14 è soppresso;
 - l) all'articolo 15, comma 2, le parole “Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7, per i servizi pubblici o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell'allegata Tabella A, e fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a)” sono soppresse;
 - m) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I posti macchina e i box devono avere le dimensioni minime precisate nelle Tabelle B e C allegate.”;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli autoveicoli. La Tabella D fornisce gli schemi di riferimento ai fini dell'applicazione di questo comma.”;
 - 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per gli interventi riguardanti edifici esistenti o progetti autorizzati ai fini edilizi prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni, è consentita la deroga alle disposizioni di questo articolo in casi adeguatamente motivati.”;
 - n) all'articolo 17, comma 1, le parole “sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai predetti strumenti di pianificazione territoriale.” sono sostituite dalle seguenti: “sono fatte salve le disposizioni previste dai predetti strumenti di pianificazione territoriale che prevedono standard di parcheggio più elevati.”;
 - o) le Tabelle A, B, C, D, E, F e G sono sostituite dalle Tabelle A, B, C e D allegate alla presente deliberazione.

Sui contenuti del presente provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. g) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, anche ai fini dell'intesa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 150, comma 4 bis della legge urbanistica provinciale, il parere di competenza del Consiglio delle autonomie locali che, con nota del 10 luglio 2013, prot. 867, si è espresso favorevolmente con osservazioni, di cui si è tenuto conto nella stesura del presente provvedimento.

Le osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali sono state tutte accolte, ad esclusione di quelle di seguito indicate:

1) Deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 – Allegato 1

- Osservazione all'articolo 2, comma 2, lett. a): il Consiglio delle autonomie locali osserva che in virtù della modifica proposta si elimina la precisazione secondo cui l'altezza si misura “*sul piano verticale*”, stabilendo che invece l'altezza “*è la distanza tra il piano di spiccato e l'estrodozzo dell'ultimo solaio*” e chiede quali siano gli effetti applicativi. La norma è diretta ad evitare distorsioni nella determinazione dell'altezza, e conseguentemente nella misurazione della distanza, ad

esempio nei casi di edifici o corpi di fabbrica che presentino volumi di altezze diverse o forme particolari.

- Osservazione all'articolo 3 "Norme finali". Il Consiglio delle autonomie si è pronunciato favorevolmente all'intesa sulla scelta della diretta vigenza degli standard e limiti minimi introdotti con il provvedimento sugli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge urbanistica provinciale, pur chiedendo nel contempo lo stralcio del secondo periodo del primo comma laddove prevedeva: *"I comuni provvedono, ove occorra, ad emanare le indicazioni interpretative e di coordinamento fra le disposizioni di questo Allegato e quelle degli strumenti di pianificazione comunale"*. Il Consiglio delle autonomie ha altresì chiesto di riconoscere la facoltà ai comuni di chiarire ed integrare, con idoneo strumento giuridico, le più generali definizioni di cui all'articolo 2 ai fini del calcolo degli indici urbanistici ed edilizi. Entrambe le osservazioni sono state accolte e dunque si è perfezionata l'intesa.

Il Consiglio delle autonomie ha chiesto altresì lo stralcio del secondo comma che demanda alle commissioni edilizie, in assenza di previsioni specifiche sulle tipologie e dimensioni dei fabbricati pertinenti da parte degli strumenti di pianificazione comunale e fino all'adozione della relativa disciplina, la valutazione in merito alla conformità degli interventi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis) di questo Allegato, sostenendo che la valutazione suddetta *"non possa essere demandata ad un organo consultivo la competenza di valutare caso per caso, ma debba essere definita perlomeno in una fonte di rango secondario"*.

L'osservazione non viene accolta in ragione del fatto che, posto che il primo comma dell'articolo 3 in oggetto, come riformulato in seguito all'accoglimento di altra osservazione del Consiglio delle Autonomie, appena sopra riportata, consente ora la facoltà per i comuni di integrare e chiarire le più generali definizioni di cui all'articolo 2, l'osservazione perde di pregnanza.

2) Deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 – Allegato 3

- Osservazione all'articolo 16, comma 4. il Consiglio delle autonomie locali non condivide lo stralcio del vigente comma 4 perchè determinerebbe l'assenza di dimensioni minime per la corsia dei parcheggi all'aperto. L'osservazione non viene accolta in quanto la compiuta disciplina della materia è ora contenuta nel comma 3 del medesimo articolo 16, che demanda alla allegata Tabella D.

Ciò premesso,

la Giunta provinciale

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la propria deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010;
- vista la propria deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010;
- vista la propria deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le modificazioni riportate in premessa, per i motivi ivi esposti, alle proprie deliberazioni n. 1531 del 25 giugno 2010, n. 2019 e 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano in seguito all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale recante le norme di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributi di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'art. 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate;
- 3) di disporre che le modificazioni apportate dal presente provvedimento all'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 5) la presente deliberazione diventa efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

PGM